

Luigi Patricelli

CN = Luigi Patricelli

C = IT

STUDIO LEGALE PATRICELLI MINGIARDI

VIA DEI GRACCHI 209, 00192 ROMA

VIA ARCHIMEDE 143. 00197 ROMA

TEL 3474482403 – FAX 068078895 –

l.patricelli@pmlegale.it – avv.luigipatricelli@pec.it

CONSIGLIO DI STATO

Ricorso in appello

Per

INCANTO ENTE DEL TERZO SETTORE, con sede legale in Roma, Via dei Prati Fiscali n. 215, C.F. 10005241004, in persona del legale rappresentante pro tempore Riccardo Maggi, rappresentata e difesa dagli Avv. Luigi Patricelli (C.F. PTRLGU76M02E716D) e Francesco Mingiardi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Archimede 143, giusta procura in calce al presente atto

Contro

MINISTERO DELLA CULTURA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato

Nei confronti di

FONDAZIONE TEATRO CIVICO RHO (CF/PI: 93556780158), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Rho, Piazza Jannacci 1, e di tutti gli altri organismi ammessi al contributo FNSV 2025-2027 per il settore “Attività liriche ordinarie - Prime istanze triennali” ex art. 20 del D.M. 463/2024, come già integrati nel contraddittorio in primo grado

Nonchè nei confronti di Comune di Rimini in persona del sindaco pro tempore e Guido Barbieri

.

Per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda-*quater*, n. 7466, depositata il 24 aprile 2026 non notificata con la quale sono stati rigettati il ricorso introduttivo (R.G. n. 11255/2025) e i motivi aggiunti del 24 ottobre 2025, proposti dall'odierna appellante avverso il Decreto Direttoriale rep. n. 691 del 19 giugno 2025 e gli atti presupposti e consequenziali, nella parte in cui hanno escluso l'Associazione INCANTO ETS dal contributo FNSV 2025-2027 per il settore “Attività liriche ordinarie - Prime istanze triennali” ex art. 20 del D.M. 463/2024, per mancato raggiungimento della soglia minima di ammissibilità qualitativa (10 punti), avendo assegnato 8,5 punti.

STUDIO LEGALE PATRICELLI MINGIARDI

VIA DEI GRACCHI 209, 00192 ROMA

VIA ARCHIMEDE 143. 00197 ROMA

TEL 3474482403 – FAX 068078895 –

l.patricelli@pmlegale.it – avv.luigipatricelli@pec.it

FATTO

1. Con ricorso notificato il 17 settembre 2025 e depositato il 1° ottobre 2025 (R.G. n. 11255/2025), l'Associazione INCANTO ETS impugnava il Decreto Direttoriale rep. n. 691 del 19 giugno 2025 e gli atti correlati, deducendo dieci motivi di illegittimità. I primi tre motivi attenevano a vizi procedurali dell'intera valutazione: il difetto assoluto di motivazione per assenza di griglie valutative con criteri, pesi e sub-punteggi (I motivo); il vizio di istruttoria per tempi manifestamente insufficienti dedicati all'esame collegiale — 3,48 minuti in media per ciascun progetto nella seduta del 29 aprile 2025 e poco più di un minuto per ciascuna istanza di riesame nella seduta del 9 luglio 2025 (II motivo); l'illegittimo rigetto dell'istanza di riesame per carenza assoluta di istruttoria e motivazione, avendo la Commissione liquidato l'articolata istanza dell'appellante con formula stereotipata e identica per tutti i richiedenti (III motivo). I successivi quattro motivi (IV-VII) censuravano, mediante il confronto puntuale con le schede di altri organismi ammessi, la manifesta illogicità e la disparità di trattamento nell'attribuzione dei punteggi per i parametri 1 (qualità della direzione artistica), 2 (qualità professionale del personale artistico), 3 (qualità artistica e innovatività del progetto) e 4 (azioni di ricerca, educazione e fidelizzazione). Gli ultimi tre motivi (VIII-X) deducevano la manifesta sproporzione complessiva dei punteggi, la violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza, e l'illegittimità del rigetto dell'istanza di riesame.

2. Con ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato il 24 ottobre 2025, l'Associazione deduceva un ulteriore e autonomo motivo di illegittimità, relativo alla violazione dell'obbligo di astensione per conflitto di interessi da parte del Prof. Guido Barbieri, componente della Commissione consultiva per la Musica. In sintesi: il Prof. Barbieri era autore dello spettacolo “Lo Specchio di Dioniso” — di cui aveva curato l'elaborazione dei testi e la video-scenografia, con conseguente maturazione di diritti SIAE — programmato e rappresentato dal Comune di Rimini (organismo ammesso al contributo) presso il Teatro Galli di Rimini nelle date 20 e 21 agosto 2025. Ciò nonostante, il commissario partecipava alla seduta del 29-30 aprile 2025 e, in ogni caso, alla seduta di riesame del 9 luglio 2025, senza mai dichiarare l'astensione relativamente al progetto del Comune di Rimini.

3. Si riportano di seguito, con annotazioni di sintesi, i motivi del primo grado e del ricorso per motivi aggiunti

I. Violazione art. 3 L. 241/1990 e 97 Cost. – Difetto assoluto di motivazione e istruttoria nell'attribuzione dei punteggi. → Assenza di griglie valutative con sub-criteri, pesi e parametri di graduazione;

STUDIO LEGALE PATRICELLI MINGIARDI

VIA DEI GRACCHI 209, 00192 ROMA

VIA ARCHIMEDE 143. 00197 ROMA

TEL 3474482403 – FAX 068078895 –

l.patricelli@pmlegale.it – avv.luigipatricelli@pec.it

II. Eccesso di potere per vizio di istruttoria per tempi manifestamente insufficienti. → 3,48 minuti medi a progetto (115 minuti per 33 progetti); poco più di 1 minuto per istanza di riesame (60 minuti per 54 istanze).

III. Illegittimo rigetto dell'istanza di riesame – Carenza assoluta di istruttoria e motivazione. → Istanza articolata liquidata con formula generica e apodittica, senza esame delle censure.

IV. Manifesta sottovalutazione della qualità della direzione artistica (parametro 1). Illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento. → 1/4 a Quaresima Escobar (Carnegie Hall, cantante ufficiale Morricone) vs 3/4 a Quadrini (curriculum generico, “quasi 3000 concerti”).

V. Manifesta sottovalutazione della qualità professionale del personale artistico (parametro 2). Contraddittorietà e disparità di trattamento. → 2/10 a INCANTO (3 under 35, orchestra e coro con oltre 50% under 35) vs 5/10 a Musicainsieme (1 under 35 su 13, 3 ultrasessantenni, nessuna formazione).

VI. Manifesta sottovalutazione della qualità artistica e innovatività del progetto (parametro 3). → 2/11 per il progetto “Nuove Voci della Lirica” (metodologia innovativa di selezione) vs 4/11 per il solo Led Video Wall.

VII. Manifesta sottovalutazione del parametro 4 – Azioni di ricerca, educazione, fidelizzazione. → 1,5/5 con agenzia specializzata, budget € 5.366 e 12 voci vs 2/5 senza agenzia né budget.

VIII. Manifesta sproporzione dei punteggi – Disparità di trattamento – Vizio di motivazione. → INCANTO 8,5 punti vs Musicainsieme 16, Catanzaro 14, Rimini 12, Rho ammessa.

IX. Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza. → Valutazione complessiva sproporzionata rispetto a qualità oggettiva (25 anni, 500 concerti, direttore internazionale).

X. Illegittimo rigetto dell'istanza di riesame per vizio di motivazione e di istruttoria. → Nessuna motivazione specifica; omesso esame degli elementi di manifesta irragionevolezza dedotti.

Motivi aggiunti. Violazione art. 6-bis L. 241/1990 e art. 97 Cost. – Conflitto di interessi e mancata astensione del commissario Guido Barbieri. → Barbieri autore dei testi e video-scenografia de “Lo Specchio di Dioniso” per il Comune di Rimini, con diritti SIAE; presente senza astensione alle sedute del 29-30 aprile e 9 luglio 2025.

3. Il TAR Lazio, con la sentenza qui impugnata, rigettava entrambi i gravami con motivazione che — ad avviso dell'appellante — è erronea in diritto, contraddittoria e, su punti decisivi, meramente apparente.

4. La sentenza è erronea e ingiusta e va riformata per i seguenti motivi.

DIRITTO

PRIMO MOTIVO DI APPELLO

Sull'erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto la censura di conflitto di interessi del commissario Prof. Guido Barbieri sollevata con il ricorso per motive aggiunti Violazione e falsa applicazione dell'art. 6-*bis* della L. 241/1990, dell'art. 97 Cost., e dell'art. 51 c.p.c. Difetto assoluto di motivazione su punti decisivi della controversia. Violazione dell'art. 105 c.p.a.

In primo grado, con l'unico motivo aggiunto del 24 ottobre 2025, l'appellante aveva dedotto — a seguito dell'acquisizione documentale in corso di causa — che il Prof. Guido Barbieri, componente della Commissione consultiva per la Musica, versava in una situazione di palese conflitto di interessi rispetto al Comune di Rimini (organismo ammesso al contributo), in quanto autore dei testi e della video-scenografia dello spettacolo “Lo Specchio di Dioniso”, programmato e rappresentato dal medesimo Comune presso il Teatro Galli di Rimini nelle date 20 e 21 agosto 2025, con conseguente maturazione di diritti SIAE. Ciò nonostante, il commissario aveva partecipato alle sedute di valutazione del 29-30 aprile 2025 e, in ogni caso, alla seduta di riesame del 9 luglio 2025, senza mai dichiarare l'astensione. Il TAR ha respinto la censura ritenendo che il Barbieri si fosse allontanato prima della valutazione dei progetti ex art. 20 e che la sua partecipazione alla seduta di riesame fosse irrilevante.

La sentenza impugnata ha respinto la censura relativa al conflitto di interessi del Prof. Guido Barbieri sulla base di un duplice argomento: anzitutto, il commissario avrebbe abbandonato la seduta pomeridiana del 29 aprile 2025 alle ore 15:20, prima dell'esame dei progetti ex art. 20; in secondo luogo, la sua partecipazione alla seduta del 9 luglio 2025 sarebbe stata irrilevante, non avendo il Comune di Rimini presentato istanza di riesame.

Entrambi gli argomenti sono giuridicamente erronei. E lo sono tanto singolarmente considerati quanto — e ancor più — nella loro combinazione.

1.1. La partecipazione alla seduta del 9 luglio 2025 vizia l'intera procedura.

La sentenza afferma che, non avendo il Comune di Rimini presentato istanza di riesame, “il Commissario non aveva ragione di astenersi”. È un'affermazione che non coglie la natura del vizio.

La fase di riesame — disciplinata dall'art. 5, comma 2, del D.M. 463/2024 — non è un procedimento autonomo, ma una fase interna ed eventuale del medesimo procedimento valutativo. In quella sede, la Commissione ha esaminato e rigettato l'istanza di riesame presentata dall'odierna appellante. La presenza di un commissario in conflitto di interessi — quale che fosse l'organismo direttamente interessato dal conflitto — in una fase essenziale del procedimento vizia irrimediabilmente l'intera procedura. E ciò per una ragione elementare: il confronto collegiale in sede di riesame ha avuto a oggetto proprio le valutazioni che la Commissione aveva espresso nella seduta del 29 aprile 2025, rispetto alle quali il Prof. Barbieri si trovava in una posizione di accertato e grave conflitto di interessi.

La giurisprudenza amministrativa è fermissima nel ritenere che la partecipazione di un commissario in conflitto di interessi ai lavori della commissione — in qualsiasi fase — vizi l'intera attività collegiale. Il TAR Napoli, sent. n. 3802/2018 ha statuito il principio per cui la mera partecipazione ai lavori della commissione del componente in conflitto di interessi vizia l'intera attività collegiale, senza necessità di verificare se il suo voto sia stato determinante, in quanto la partecipazione alla discussione è di per sé sufficiente per influenzare gli altri componenti e alterare l'ordinario procedimento di formazione della valutazione collegiale. L'illegittima composizione della commissione per conflitto di interessi determina, come conseguenza, l'invalidità di tutta l'attività compiuta dall'organo e impone l'annullamento dell'intera procedura concorsuale.

Il principio è stato ribadito dal TAR Piemonte, sent. n. 601/2019, che ha precisato: “*per la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi non è infatti richiesto che il candidato abbia ottenuto un effettivo favore ma è sufficiente che la composizione della commissione, a causa dei rapporti esistenti tra un componente e i candidati, specialmente ove questi, come nel caso di specie, siano pochi e noti nell'ambiente di riferimento, determini il sospetto di effetti potenzialmente distorsivi della parità dei concorrenti e della parzialità della commissione*”.

E il TAR Palermo, sent. n. 2397/2016 ha chiarito — con affermazione di portata generale — che “*per garantire la par condicio nelle procedure concorsuali, i commissari si devono astenere ogni qual volta sia ipotizzabile anche solo un potenziale 'conflitto di interessi' con uno dei candidati*”, precisando che “*l'esistenza di un rapporto di collaborazione costante [...] determina necessariamente un particolare vincolo [...] che è idonea a determinare una situazione di incompatibilità dalla quale sorge l'obbligo di*

astensione del commissario, pena, in mancanza, il viziare in toto le operazioni concorsuali”.

1.2. L'argomento dell'abbandono della seduta pomeridiana è congetturale e inverte l'onere della prova.

La sentenza afferma che “non vi è alcuna evidenza documentale del fatto che il prof. Barbieri abbia partecipato alle operazioni di valutazione” per il settore ex art. 20. Ma così argomentando, il TAR ha operato un'indebita inversione dell'onere probatorio. Non spettava alla ricorrente dimostrare che il Barbieri avesse partecipato: spettava all'Amministrazione — che eccepiva l'irrilevanza del conflitto — provare che il commissario non avesse preso parte alla valutazione.

Il verbale n. 4/2025 si limita a registrare l'uscita del Prof. Barbieri alle ore 15:20, senza specificare a che ora sia effettivamente iniziato l'esame dei progetti del settore ex art. 20. La sentenza suppone — poiché di supposizione si tratta — che, svoltosi “dapprima” l'esame del settore art. 19, l'esame del settore art. 20 debba essere stato “avviato e concluso” successivamente. Ma questa scansione temporale è meramente congetturale: il verbale non indica l'ora di inizio della valutazione del settore art. 20, né l'ora di conclusione. Se i lavori per il settore art. 19 fossero già in fase avanzata o prossimi alla conclusione al momento dell'abbandono del Barbieri, non si può escludere — e anzi è ragionevole ritenere — che il commissario abbia assistito almeno in parte alla discussione collegiale sul settore successivo.

Una sentenza che fonda il rigetto di una censura su un presupposto di fatto non provato — e anzi smentito dalla partecipazione del Barbieri alla successiva seduta di riesame — è viziata da difetto assoluto di motivazione, ai sensi dell'art. 105 c.p.a., come elaborato dalla giurisprudenza di codesto Ecc.mo Consiglio. Il Consiglio di Stato, sent. n. 3302/2022 ha affermato che “la motivazione è apparente quando sussistono anomalie argomentative di gravità tale da porre la motivazione al di sotto del 'minimo costituzionale' che si ricava dall'art. 111, comma 5, Cost.”.

1.3. La natura economica del conflitto di interessi.

La sentenza del TAR omette completamente di qualificare la natura del conflitto di interessi che ha riguardato il Prof. Barbieri. Non si trattava — come in altre fattispecie esaminate dalla giurisprudenza — di una mera collaborazione scientifica occasionale tra accademici, bensì di un vero e proprio rapporto contrattuale di committenza artistica, dal quale il commissario ha tratto un interesse economico diretto e attuale, avendo maturato diritti SIAE in qualità di autore dei testi e della video-scenografia dello spettacolo “Lo Specchio di Dioniso”, rappresentato presso il Teatro Galli di Rimini nelle date 20 e 21 agosto 2025.

Nel caso di specie, la maturazione di diritti d'autore SIAE in conseguenza della rappresentazione dell'opera costituisce — di per sé — quell'interesse di natura economica che impone l'astensione.

La sentenza del TAR impugnata non spiega — né avrebbe potuto spiegare — come un rapporto di committenza artistica con maturazione di diritti d'autore possa non integrare un conflitto di interessi economicamente rilevante ai sensi dell'art. 6-*bis* della L. 241/1990, il quale impone di astenersi e di segnalare “ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.

SECONDO MOTIVO DI APPELLO

Sull'erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto i motivi IV-VIII del ricorso introduttivo relativi alla manifesta illogicità, contraddittorietà e disparità di trattamento nell'attribuzione dei punteggi per i parametri 1, 2, 3 e 4. Eccesso di potere per manifesta illogicità, contraddittorietà e disparità di trattamento. Motivazione apparente e insufficiente della sentenza.

In primo grado, con i motivi IV, V, VI, VII e VIII del ricorso introduttivo, l'appellante aveva censurato — mediante il confronto analitico con le schede di altri organismi ammessi, acquisite in sede di accesso agli atti — la manifesta illogicità e la disparità di trattamento nell'attribuzione dei punteggi per quattro distinti parametri: la qualità della direzione artistica (parametro 1: 1/4 a INCANTO contro 3/4 a Musicainsieme, pur a fronte di un curriculum internazionale oggettivamente più qualificato); la qualità professionale del personale artistico (parametro 2: 2/10 a INCANTO — 3 artiste under 35, orchestra e coro con oltre 50% di under 35 — contro 5/10 a Musicainsieme — 1 solo artista under 35 su 13, 4 ultrasessantenni (si precisa che in primo grado per un mero refuse erano stati indicati 3 ma anche il sig. Michele Placido è ultrasessantenne), nessuna formazione); la qualità artistica e innovatività del progetto (parametro 3: 2/11 a INCANTO per il progetto “Nuove Voci della Lirica” contro 4/11 a Musicainsieme per il solo uso di Led Video Wall); e le azioni di ricerca, educazione e fidelizzazione (parametro 4: 1,5/5 a INCANTO, con piano di comunicazione firmato da agenzia specializzata e 12 voci di spesa, contro 2/5 a Musicainsieme, privo di agenzia e di budget). Il TAR ha respinto tutte queste censure ritenendo che le valutazioni della Commissione costituiscano espressione di discrezionalità tecnica insindacabile.

La sentenza impugnata ha respinto le censure relative ai punteggi attribuiti ai parametri 1, 2, 3 e 4 con una motivazione che — nella sua essenza — si riduce all'affermazione che le valutazioni della Commissione costituiscono espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile, e che la ricorrente pretenderebbe di sostituire il proprio giudizio a quello dell'organo valutatore.

Tale motivazione è insufficiente e non si confronta con le specifiche censure dedotte, che non miravano affatto a sostituire un giudizio di merito a quello della Commissione, bensì a dimostrare — mediante il confronto analitico delle schede di valutazione — che la Commissione era incorsa in macroscopiche contraddizioni e illogicità nell'applicazione dei parametri.

2.1. Sul parametro 2: “Qualità professionale del personale artistico”.

Questa è la censura che — insieme a quella sul conflitto di interessi — presenta i maggiori profili di fondatezza e rispetto alla quale la motivazione della sentenza del TAR è più fragile.

L'appellante aveva documentato — mediante il confronto analitico delle schede, acquisite in sede di accesso agli atti e ritualmente versate in giudizio — che:

- Musicainsieme ha ottenuto il punteggio di 5/10, il più alto dell'intera graduatoria per questo parametro, pur avendo presentato: solo 1 artista under 35 su 13; ben 4 artisti (si è già segnalato che in primo grado per mero refuso erano stati indicati solo 3) ultrasessantenni (Katia Ricciarelli, 79 anni; Carmelo Caruso, 76 anni; Maurizio, Dones, 71 anni; Michele Placido, 71;); nessuna formazione orchestrale o corale;
- INCANTO ETS ha ottenuto il punteggio di 2/10, pur avendo presentato: 3 artiste under 35 su 8; un'età massima dei cantanti pari a 51 anni; un'orchestra (Roma Sinfonica) e un coro (Coro Roma Tre) con oltre il 50% di elementi under 35 **come è evidente dalla scheda “Elenco personale”, inserita nella domanda di partecipazione a pagg. 23 e segg. (circostanza non opinabile e contenuta nella stessa documentazione depositata da parte resistente in primo grado e mai contestata nella sua veridicità)** nella quale sono inseriti 80 elementi di personale artistico fra coristi e professori di orchestra di cui 41 sono di età inferiore ai 35 anni;
- Fondazione Politeama Città di Catanzaro ha ottenuto il punteggio di 4/10, pur avendo presentato: nessuna formazione orchestrale o corale; 3 artisti, nessuno dei quali under 35 (età: 65, 36 e 63 anni);
- Fondazione Teatro Civico di Rho ha ottenuto il punteggio di 4/10, pur avendo presentato: nessuna formazione orchestrale o corale; 7 artisti di cui solo 1 under 35 (età massima: 60 anni).

Questi dati — incontestati e incontestabili, perché tratti **dalle schede della “Qualità professionale del personale artistico” versate in atti** — **dimostrano** che la Commissione ha attribuito i punteggi in modo diametralmente opposto all'obiettivo strategico dichiarato dal D.M. 463/2024. L'art. 2 del decreto indica — tra gli “Obiettivi strategici del supporto allo spettacolo dal vivo” — quello di “favorire il ricambio generazionale valorizzando il potenziale creativo di nuovi talenti”. La Tabella 16

dell'Allegato B, nel definire il fenomeno oggetto di valutazione per il parametro 2, richiama espressamente — in modo testuale e inequivocabile — i “giovani artisti con età inferiore a 35 anni”. La locuzione “anche con riferimento a” non può essere interpretata — come ha fatto il TAR — nel senso di rendere irrilevante il dato anagrafico. Al contrario, essa indica che il fattore generazionale è stato consapevolmente e intenzionalmente introdotto dal legislatore ministeriale tra gli elementi da valutare.

La sentenza del TAR liquida questa macroscopica contraddizione affermando — con formula apodittica — che “la sola età anagrafica degli artisti non esaurisce la portata del parametro in esame”. Ma il punto non è se l'età “esaurisca” o meno il parametro: il punto è che la Commissione ha attribuito il punteggio massimo proprio all'organismo che, sotto il profilo generazionale, presentava le caratteristiche peggiori (1 solo artista under 35, 3 ultrasessantenni, nessuna formazione giovanile), e il punteggio quasi minimo all'organismo che presentava le caratteristiche migliori (3 artiste under 35, orchestra e coro con oltre il 50% di under 35). Questa non è una valutazione opinabile: è una valutazione che contrasta frontalmente con l'obiettivo strategico dichiarato dal D.M. 463/2024.

La giurisprudenza amministrativa in materia di valutazioni delle commissioni in qualsiasi ambito concorrenziale e/o concorsuale ha ripetutamente affermato che le valutazioni tecniche sono sindacabili quando presentino profili di manifesta illogicità e contraddittorietà. Il TAR Lazio, sent. n. 17509/2025 ha ribadito che il sindacato è ammissibile quando sussistano elementi idonei ad evidenziare “*uno sviamento logico od un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile*” (cfr ex multis anche C.di Stato 57442/17). Nel caso di specie, la contraddizione è *ictu oculi* rilevabile.

E codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, con la sent. n. 2625/2019, ha chiarito, sempre in relazione alle valutazioni delle commissioni pubbliche seppur in ambito concorsuale, che “*superata ormai da tempo l'equazione che assimilava la discrezionalità tecnica al merito insindacabile, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della amministrazione può oggi svolgersi non in base al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro coerenza e correttezza, quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo*”.

2.2. Sul parametro 1: “Qualità della direzione artistica”.

La sentenza ha respinto la censura affermando che la documentazione depositata dall'Avvocatura smentirebbe gli assunti di parte ricorrente.

Ma l'appellante non aveva dedotto — se non in minima parte — l'assenza di documentazione. Aveva dedotto la **manifesta sproporzione** tra il curriculum del proprio

direttore artistico e il punteggio attribuito (1/4), rispetto al curriculum del direttore artistico di Musicainsieme e al punteggio a quest'ultimo attribuito (3/4).

Il M° **Alessio Quaresima Escobar** — che pure ha ottenuto il punteggio di 1/4 — vanta esibizioni documentate presso la Carnegie Hall di New York, la Hamarikyu Asahi Hall di Tokyo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Cairo Opera House, l'Auditorium Parco della Musica di Roma, ed è il cantante ufficiale di Ennio Morricone nel tour mondiale “Musiche del Cinema di Ennio e Andrea Morricone”.

Il M° **Leonardo Quadrini** — che ha ottenuto il punteggio di 3/4, il triplo — ha presentato un curriculum che non menziona **alcun teatro o auditorium specifico** e dichiara “quasi 3000 concerti”, dato che — come evidenziato in ricorso e non contestato — implicherebbe una media di circa 75 concerti all'anno per quarant'anni senza interruzione.

La sentenza del TAR afferma che il curriculum di Quadrini “include anche i link alle pagine internet relative agli eventi in cui egli è stato coinvolto”. Ma non spiega — né avrebbe potuto spiegare — perché un curriculum privo di indicazioni di teatri specifici e contenente un dato (3000 concerti) oggettivamente implausibile meriti un punteggio triplo rispetto a un curriculum che indica con precisione le prestigiose sedi internazionali di esibizione. L'attribuzione di un punteggio triplo a un curriculum generico e privo di riferimenti specifici rispetto a uno circostanziato e documentato costituisce — ad avviso dell'appellante — precisamente quella manifesta illogicità che, secondo la costante giurisprudenza, legittima il sindacato giurisdizionale.

2.3. Sui parametri 3 e 4.

Con i motivi VI e VII del ricorso introduttivo, l'appellante aveva documentato — ancora una volta mediante il confronto analitico delle schede — l'illogicità dei punteggi attribuiti per i parametri 3 (“Qualità artistica e innovatività del progetto”) e 4 (“Azioni di ricerca, educazione, fidelizzazione e sviluppo dei pubblici”).

Quanto al parametro 3: Musicainsieme ha ottenuto 4/11 (il doppio rispetto ai 2/11 di INCANTO) presentando come unico elemento di innovatività l'uso di “LVW (Led Video Wall)”, tecnologia ampiamente diffusa e utilizzata dalla stessa INCANTO in molteplici allestimenti scenici, mentre il progetto “Nuove Voci della Lirica” di INCANTO introduce una metodologia innovativa di selezione tramite social media e successivo lancio attraverso palcoscenico operistico, creando un ponte diretto tra conservatori e mondo del lavoro.

Quanto al parametro 4: il piano di comunicazione di INCANTO — firmato dall'agenzia specializzata Elisabetta Castiglioni Press Office & Public Relations, con budget

STUDIO LEGALE PATRICELLI MINGIARDI

VIA DEI GRACCHI 209, 00192 ROMA

VIA ARCHIMEDE 143. 00197 ROMA

TEL 3474482403 – FAX 068078895 –

l.patricelli@pmlegale.it – avv.luigipatricelli@pec.it

dedicato di € 5.366,00 e articolato in 12 voci specifiche — ha ottenuto 1,5/5, mentre quello di Musicainsieme ha ottenuto 2/5, pur mancando di tutte le voci sopra elencate e non indicando né un'agenzia di comunicazione né un budget dedicato.

La sentenza del TAR impugnata liquida entrambe le censure con formula stereotipata: “trattasi di valutazione soggettiva e personale inidonea ad evidenziare macroscopiche illegittimità”. Ma tale motivazione non si confronta con gli specifici elementi di contraddizione documentati. La motivazione del TAR — che qualifica come “soggettive” e “personali” censure fondate su dati oggettivi tratti dalle schede di partecipazione — è precisamente assertiva e apodittica.

TERZO MOTIVO DI APPELLO

Sull'erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto il I motivo del ricorso introduttivo relativo al difetto di motivazione per assenza di griglie valutative con criteri, pesi e sub-punteggi. Violazione dell'art. 3 della L. 241/1990 e dell'art. 97 Cost.

In primo grado, con il I motivo del ricorso introduttivo, l'appellante aveva dedotto che la mera attribuzione di punteggi numerici — in assenza di sub-criteri e parametri di graduazione che consentissero di comprendere l'iter logico-valutativo seguito dalla Commissione — violasse i principi di trasparenza e imparzialità sanciti dall'art. 97 Cost. e dall'art. 3 della L. 241/1990, richiamando la sentenza TAR Lazio n. 18944/2023 che, su una procedura simile del Ministero della Cultura, aveva affermato l'inidoneità del mero voto numerico a soddisfare l'obbligo di motivazione in assenza di sotto-voci e parametri di dettaglio. Il TAR ha respinto il motivo facendo leva sulla giurisprudenza del Consiglio di Stato che, riformando la sentenza n. 18944/2023, ha ritenuto sufficientemente articolati i criteri del D.M. 463/2024.

La sentenza ha respinto il primo motivo di ricorso richiamando la giurisprudenza di codesto Ecc.mo Consiglio di Stato che ha ritenuto legittimo il sistema di valutazione del D.M. 463/2024.

L'appellante è consapevole dell'orientamento espresso da codesto Giudice con le sentenze n. 9335/2024, n. 3161/2024, n. 3162/2024 e n. 6475/2024. Tuttavia, il cuore della censura dell'appellante non era — e non è — l'illegittimità in astratto del sistema, bensì la sua **inidoneità in concreto** a prevenire le macroscopiche contraddittorietà documentate.

In altri termini: se i criteri fossero stati effettivamente sufficienti — come ritiene codesto Ecc.mo Consiglio — non si sarebbero verificate le distorsioni applicative analiticamente dimostrate (il punteggio massimo all'organismo con più ultrasessantenni, il punteggio triplo al curriculum generico rispetto a quello circostanziato, il punteggio doppio al Led Video Wall rispetto alla metodologia innovativa). Le contraddittorietà documentate —

che la sentenza del TAR ha omissis di scrutinare — costituiscono la prova provata che, nel caso concreto, l'assenza di sub-criteri ha determinato un'applicazione arbitraria e contraddittoria dei parametri valutativi.

QUARTO MOTIVO DI APPELLO

Sull'erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto il II motivo del ricorso introduttivo relativo al vizio di istruttoria per tempi manifestamente insufficienti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

In primo grado, con il II motivo del ricorso introduttivo, l'appellante aveva dedotto il vizio di istruttoria per tempi manifestamente insufficienti: nella seduta pomeridiana del 29 aprile 2025 (115 minuti complessivi) la Commissione aveva esaminato 33 progetti, dedicando mediamente 3,48 minuti a ciascuno, nonostante ogni progetto dovesse essere valutato su 6 parametri da parte di 7 commissari; nella seduta del 9 luglio 2025, la Commissione aveva esaminato 54 istanze di riesame in 60 minuti, mediamente poco più di un minuto per istanza, trasformando la procedura di riesame in una mera formalità burocratica. Il TAR con la sentenza impugnata ha respinto il motivo ritenendo che i commissari avessero già esaminato individualmente i progetti sulla piattaforma telematica e che non vi siano norme che predeterminino tempi minimi.

La sentenza impugnata ha respinto la censura relativa ai tempi di valutazione richiamando la giurisprudenza — che l'appellante non disconosce — secondo cui *“non sono normalmente sindacabili in sede di legittimità i tempi dedicati da una commissione giudicatrice alla valutazione dei candidati, soprattutto allorché tali tempi siano stati calcolati in base ad un computo presuntivo”* (Cons. Stato, sent. n. 11160/2022).

Tuttavia, il TAR ha omissis di considerare un profilo decisivo: nel caso di specie, la censura non si fondava — o non si fondava soltanto — sul mero computo presuntivo dei tempi, bensì sulla **contraddizione tra quanto dichiarato dalla Commissione e quanto effettivamente avvenuto**. Il verbale n. 4/2025 riporta — a pag. 4 — che i commissari “intendono proseguire con un approfondimento ampio e articolato, per giungere ad una valutazione condivisa”, e — a pag. 15 — *che* “dopo un esame approfondito e dettagliato la Commissione attribuisce un punteggio”. Ma 115 minuti per 33 progetti — 3,48 minuti in media per progetto, dovendo esaminare 6 parametri complessi per ciascun progetto — escludono in radice che un “approfondimento ampio e articolato” o un “esame approfondito e dettagliato” vi siano effettivamente stati.

Non si tratta, dunque, di sindacare la congruità del tempo in sé — ciò che la giurisprudenza esclude — ma di rilevare la **contraddittorietà tra il dichiarato e l'agito**, che costituisce vizio autonomo di eccesso di potere per illogicità manifesta. La

Commissione ha dichiarato di aver compiuto un esame approfondito; i tempi documentati dimostrano — sul piano della mera impossibilità materiale — che tale esame non può aver avuto luogo. La contraddizione è *ictu oculi* rilevabile.

QUINTO MOTIVO DI APPELLO

Sull'erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto i motivi III e X del ricorso introduttivo relativi all'illegittimo rigetto dell'istanza di riesame. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria.

In primo grado, con i motivi III e X del ricorso introduttivo, l'appellante aveva dedotto l'illegittimità del rigetto dell'istanza di riesame sotto un duplice profilo: la Commissione aveva liquidato l'articolata istanza — che evidenziava punto per punto le contraddittorietà nell'attribuzione dei punteggi — con una formula stereotipata e generica (“priva di motivazioni utili e sufficienti, e che non contiene elementi tali da far ritenere di poter rivedere il giudizio già espresso”), identica per tutti i richiedenti, senza alcun esame specifico delle censure articolate; e, nella seduta del 9 luglio 2025, aveva dedicato poco più di un minuto a ciascuna istanza, rendendo materialmente impossibile qualsiasi riesame sostanziale. Il TAR, con la sentenza impugnata, ha respinto entrambi i motivi ritenendo che la procedura di riesame possa legittimamente concludersi con un atto meramente confermativo.

La sentenza ha ritenuto legittimo il rigetto dell'istanza di riesame affermando che “la procedura di riesame, pertanto, può legittimamente concludersi con un atto meramente confermativo delle valutazioni precedentemente espresse, senza dover necessariamente tradursi in una rinnovazione del giudizio conclusivo già reso”.

Il principio è condivisibile in astratto, ma non può essere invocato per legittimare un diniego di riesame che — come nel caso di specie — è stato opposto con una motivazione **identica per tutti i richiedenti** (“priva di motivazioni utili e sufficienti, e che non contiene elementi tali da far ritenere di poter rivedere il giudizio già espresso”), senza alcun esame specifico delle censure articolate dall'appellante.

L'istanza di riesame presentata da INCANTO ETS (doc. 2 del ricorso introduttivo) era un atto articolato che evidenziava — punto per punto — le contraddittorietà nell'attribuzione dei punteggi. La Commissione l'ha liquidata con una formula stereotipata, in una seduta in cui ha esaminato 54 istanze in 60 minuti (poco più di un minuto per istanza), rendendo materialmente impossibile qualsiasi esame sostanziale.

Il Consiglio di Stato, sent. n. 462/2019 ha affermato — sia pure in un diverso contesto — che “la mera indicazione di un'unica generica valutazione indistintamente riferita a tutti i profili di valutazione previsti dalla normativa applicabile [...] non consente di ritenere assolto l'onere motivazionale di legge, a maggior ragione in mancanza di idonee griglie

valutative preventive con il punteggio possibile o almeno la ponderazione per ciascuna delle diverse voci”.

Il principio — che codesto Ecc.mo Consiglio ha enunciato con riferimento alla valutazione comparativa — è applicabile, *a fortiori*, alla fase di riesame: se la motivazione deve essere specifica e riferita ai singoli profili nella valutazione originaria, a maggior ragione deve esserlo nella fase — successiva ed eventuale — in cui l'amministrazione è chiamata a riesaminare il proprio operato alla luce delle censure articolate dal richiedente.

SESTO MOTIVO DI APPELLO

Sull'erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto i motivi VIII e IX del ricorso introduttivo relativi alla manifesta sproporzione dei punteggi e alla violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza.

In primo grado, con i motivi VIII e IX del ricorso introduttivo, l'appellante aveva dedotto — in via autonoma rispetto alle censure sui singoli parametri — che la valutazione complessiva del progetto risultava manifestamente sproporzionata e irragionevole: INCANTO, con 25 anni di attività, oltre 500 concerti realizzati, direttore artistico di rilievo internazionale, cast di professionisti affermati e progetto innovativo già sperimentato in 8 edizioni, aveva ottenuto 8,5 punti — al di sotto della soglia minima di 10 — mentre organismi con caratteristiche oggettivamente inferiori avevano ottenuto punteggi significativamente superiori (Musicainsieme 16, Fondazione Politeama Catanzaro 14, Comune di Rimini 12). Il TAR ha rigettato tali motivi senza motivazione specifica, assorbendoli nel rigetto delle censure relative ai singoli parametri.

La sentenza ha respinto tali motivi senza una motivazione specifica, assorbendoli — di fatto — nel rigetto delle censure relative ai singoli parametri.

Ma l'appellante aveva dedotto — con autonomo motivo — che la valutazione complessiva del progetto, considerata nella sua unitarietà, risultava manifestamente sproporzionata rispetto alla qualità oggettiva del progetto e del soggetto proponente. L'Associazione vanta 25 anni di attività, oltre 500 concerti realizzati in Italia e all'estero, un direttore artistico di rilievo internazionale, un cast di professionisti affermati, un progetto innovativo già sperimentato con successo in 8 edizioni, e una consolidata affidabilità gestionale. Ciononostante, ha ottenuto 8,5 punti — al di sotto della soglia minima di 10 — mentre organismi con curricula oggettivamente inferiori hanno ottenuto punteggi significativamente superiori (Musicainsieme 16 punti, Comune di Rimini 12 punti, Fondazione Politeama Città di Catanzaro 14 punti).

La giurisprudenza di codesto Ecc.mo Consiglio (sent. n. 2625/2019, che richiama anche la sent. C di Stato n. 2295/14) ha chiarito che il sindacato giurisdizionale “*può oggi*

STUDIO LEGALE PATRICELLI MINGIARDI

VIA DEI GRACCHI 209, 00192 ROMA

VIA ARCHIMEDE 143. 00197 ROMA

TEL 3474482403 – FAX 068078895 –

l.patricelli@pmlegale.it – avv.luigipatricelli@pec.it

svolgersi non in base al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro coerenza e correttezza". L'appellante ha fornito a codesto Ecc.mo Consiglio tutti gli elementi per compiere tale verifica.

ISTANZA CAUTELARE

L'appellante chiede — in via cautelare e nelle more della definizione del merito — la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata e, per l'effetto, l'ammissione provvisoria al contributo FNSV 2025-2027 per il settore ex art. 20 del D.M. 463/2024.

Quanto al *fumus boni iuris*, esso emerge con particolare evidenza dai motivi di appello sopra esposti, e segnatamente dal primo motivo (conflitto di interessi del Prof. Barbieri), che presenta profili di fondatezza tali da far ritenere altamente probabile l'accoglimento del gravame, e dal secondo motivo (disparità di trattamento sul parametro 2), fondato su dati oggettivi e incontestati.

Quanto al *periculum in mora*, si rappresenta quanto segue:

- il progetto “Nuove Voci della Lirica” è strutturato su base triennale (2025-2027) e la perdita del finanziamento comprometterebbe irreversibilmente l'intero progetto, determinando la dispersione dei giovani talenti selezionati e la perdita delle collaborazioni internazionali già avviate (Teatro Nazionale Opera Slovacca, Cairo Opera House);
- la stagione operistica richiede una programmazione anticipata (prenotazione teatri, contratti con artisti, campagna di comunicazione) e ogni giorno di ritardo nella disponibilità del contributo rende definitivamente impossibile la realizzazione della stagione 2025-2027;
- l'Associazione vanta 25 anni di attività e oltre 500 concerti realizzati in Italia e all'estero: la mancata realizzazione del progetto comporterebbe un danno reputazionale irreversibile e la perdita di credibilità presso artisti, teatri e istituzioni culturali;
- il contributo richiesto ammonta a € 80.000 su un budget complessivo di € 140.000, rappresentando il 57% delle risorse necessarie: senza di esso, il progetto non può essere realizzato;
- l'eventuale ammissione provvisoria non pregiudica l'interesse erariale, trattandosi di risorse già stanziare nel bilancio del Ministero della Cultura per il triennio 2025-2027;
- il bilanciamento degli interessi depone nettamente a favore della concessione della tutela cautelare, atteso che la cultura e lo spettacolo dal vivo costituiscono beni di primario rilievo costituzionale (artt. 9 e 33 Cost.) e che gli altri beneficiari non subirebbero pregiudizio dall'ammissione provvisoria dell'appellante.

Si chiede, pertanto, che codesto Ecc.mo Consiglio di Stato voglia concedere le misure cautelari ritenute più idonee, ivi compresa — ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. — l'ammissione provvisoria con riserva dell'Associazione INCANTO ETS al contributo FNSV 2025-2027 per il settore ex art. 20 del D.M. 463/2024, nelle more della definizione del merito.

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ecc.mo Consiglio di Stato, in accoglimento del presente appello:

In via principale e nel merito: riformare la sentenza del TAR Lazio, Sez. II-*quater*, n. 7466/2026 e, per l'effetto, annullare il Decreto Direttoriale rep. n. 691 del 19 giugno 2025 e tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, nella parte in cui escludono l'Associazione INCANTO ETS dal contributo FNSV 2025-2027 per il settore “Attività liriche ordinarie - Prime istanze triennali” ex art. 20 del D.M. 463/2024, ordinando all'Amministrazione il ricalcolo dei punteggi e l'ammissione della ricorrente al contributo.

In via cautelare: sospendere l'efficacia della sentenza impugnata e, per l'effetto, disporre l'ammissione provvisoria con riserva dell'Associazione INCANTO ETS al contributo FNSV 2025-2027, nelle more della definizione del merito.

Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio.

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 115/2002, si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile e che il contributo unificato è pari a 975.

Roma, li 20 luglio 2026

Avv. Luigi Patricelli

Firmato
digitalmente da

Luigi Patricelli

. Francesco Mingiardi

CN = Luigi Patricelli
C = IT